

STATUTO

**SCUOLA PARITARIA
MAESTRE PIE VENERINI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALEA RESPONSABILITA'
LIMITATA - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINO RM VIA GIUSEPPE
GARIBALDI 109

Numero REA: RM - 1360325

Codice fiscale: 12248791001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

di beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali, nonché di tutte le provvidenze e priorità riservate dalle normative vigenti nazionali o comunitarie o extracomunitarie.

La Società potrà aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e/o ad altri enti e/o cooperative e/o associazioni per la promozione e sviluppo del fenomeno cooperativistico.

- di modificare l'art.21 dello statuto come segue:

Art. 21) La società è amministrata con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili e **comunque la maggioranza dei membri degli organi amministrativi deve essere reperita tra i soci.**

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che io Notaio ritiro e, previa vidimazione, allego al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciotto e minuti quarantacinque momento di sottoscrizione del presente verbale.

La comparsa mi dispensa dal leggere l'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto alla Costituita l quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo e con me lo firma, nei modi di legge. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato da me in questi due fogli occupa cinque facciate intere e quanto della presente.

F.TO: PATRIZIA MANONI

DR. ALEX GAMBERALE, NOTAIO

Allegato " A " al n. 75059/32026 di Rep.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art.1) E' costituita con sede nel comune di Marino (RM) la società cooperativa denominata "SCUOLA PARITARIA MAESTRE PIE VENERINI SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, nonché le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991.

Art.2) La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.3) La Società Cooperativa è retta dai principi di mutualità e, senza fini di lucro, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi della legge 8.11.1991 n. 381, art.1 lettera a), offrendo nel contempo opportunità di occupazione lavorativa ai soci. Essa, in particolare, ha per oggetto l'esercizio a mezzo dei propri soci delle seguenti attività:

- l'esercizio dell'attività di asilo nido, di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuole medie e di istruzione superiore, ludoteca, l'organizzazione di corsi di vario

tipo e per tutte le età, la gestione di attività formative, educative, didattiche e ricreative nonché servizi integrati per l'infanzia quali: laboratori ricreativi ed espressivi di drammatizzazione teatrale, scenografia, coreografia, propedeutica musicale, psicomotricità, fotografia, laboratori grafico pittorici, e laboratori linguistici;

- organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni, incontri, seminari, ecc.;
- la fornitura di servizi per l'infanzia e per le attività formative-educative, offerti in strutture attrezzate con appositi spazi ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- la società potrà promuovere l'adesione e l'affiliazione ad Enti ed organismi a carattere culturale e potrà altresì svolgere tutte le attività ausiliarie connesse e conseguenti all'attività principale;
- offrire servizi qualificati a società, cooperative, enti privati, associazioni che operano nel settore delle attività culturali ed educative;
- svolgere attività di assistenza scolastica nel doposcuola in sede e presso terzi, inclusi scuole e istituti;
- organizzare gite ricreative con attività ludiche, culturali, didattiche, sportive;
- organizzare eventi culturali, turistici e sportivi destinati all'infanzia o comunque con finalità formative-educative;
- organizzare servizi ricreativi attraverso centri estivi, campi vacanze e campi scuola;
- organizzare eventi ricreativi, culturali, commerciali con la finalità di reperire fondi per autofinanziamento e beneficenza.

La Cooperativa favorirà altresì ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, diretta alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.

- Servizi psicopedagogici al domicilio, in famiglia, nelle scuole;
- Realizzazione e gestione di centri di aggregazione giovanile;
- Attività di psicoterapia, consulenza psicologica e di mediazione familiare.

La società per il raggiungimento degli scopi sociali potrà assumere personale che non sia socio della Cooperativa purchè abbia tutti i requisiti professionali ed i titoli idonei richiesti per lo svolgimento delle attività di sopra riportate.

La società, in relazione a tale oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della legge 197/1991 e dei decreti legislativi 385/1993 e 58/98 e loro successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società sia costituite che costituende aventi scopo analogo o affine al proprio e quindi in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91 a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività. La Società in relazione al suindicato oggetto sociale potrà promuovere il proprio autofinanziamento nei limiti delle normative vigenti che consentano il permanere delle agevolazioni fiscali.

La società, infine, per le attività che rientrano nell'oggetto sociale, potrà chiedere di beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali, nonché di tutte le provvidenze e priorità riservate dalle normative vigenti nazionali o comunitarie o extracomunitarie.

La Società potrà aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e/o ad altri enti e/o cooperative e/o associazioni per la promozione e sviluppo del fenomeno cooperativistico.

TITOLO II SOCI

Art 4)

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere almeno conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- b) avere raggiunto l'età di diciotto anni e non superato l'età minima prevista per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua associazione nazionale di categoria e le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di cooperative provinciali cui la cooperativa eventualmente aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa, o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell'organo amministrativo di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

Possono essere soci anche quelle persone che intendono prestare la loro attività gratuitamente esclusivamente ai fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e che siano in possesso dei sopra specificati requisiti. Tali soci saranno denominati soci volontari.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo, data di nascita e cittadinanza;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore ad Euro 25 (venticinque) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- c) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel presente articolo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo sul libro soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche ma la loro ammissione è subordinata al raggiungimento del limite minimo dei soci di cui all'articolo 2522, comma 1 codice civile.

Art.5) I soci ammessi sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo del capitale sottoscritto
- al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art.6) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o il rapporto di volontariato presso la stessa.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso, e di provvedere di conseguenza all'interesse della società.

Art.7) L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni assunte a qualsiasi titolo verso la società oppure non effettui i pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo previa intimazione da parte dell'organo amministrativo;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o nel caso di socio volontario, la cui attività di volontariato presso la cooperativa sia cessata;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art.8) Nel caso di decesso di un socio, la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 c.c.

Art.9) I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Tale liquidazione non ricomprenderà il rimborso del sovrapprezzo versato. La domanda di rimborso deve essere fatta alla società con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti, agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 10) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) nè superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva ordinaria formata con gli utili di cui all'articolo 12 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 5;
- d) dalla riserva straordinaria
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 11) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 4, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato ai soci entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 12) Gli esercizi sociali iniziano il 01 settembre e si chiudono il 31 agosto di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni soltanto qualora si sia tenuti alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale ordinaria nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 13) Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, da erogare ai soci sotto forma di integrazione delle retribuzioni loro spettanti.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito ai soci oltre che mediante integrazione delle retribuzioni, mediante aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso per la valutazione delle quali potrà essere formato apposito regolamento.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 14) Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 16) L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati, nonché sul licenziamento dei dipendenti e/o collaboratori e sulla risoluzione di contratti relativi a forniture e/o prestazioni continuative;
- 8) delibera sull'esclusione dei soci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 6 (sei) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 12 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che

almeno un quinto dei soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati più la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 18) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 19) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio persona fisica può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge o dai parenti in linea retta. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 21) La società è amministrata con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali e comunque la maggioranza dei membri degli organi amministrativi deve essere reperita tra i soci.

Art. 22) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

E' nei compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se

nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 24) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, o l'amministratore unico potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 25) La nomina del Collegio Sindacale é obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 codice civile, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'Organo di controllo proporzionalmente alle quote possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea; devono essere nominati anche due sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

TITOLO V

CONTROVERSIE

Art.26) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Dlgs n. 5/2003, nominate con le modalità di cui al successivo articolo 27, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero tutte le controversie insorgenti fra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e le controversie tra Società e amministratori, liquidatori o sindaci.

Art. 27) Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo

arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 28) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 12 lettera c);
- al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della L.31/01/1992 n.59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31) L'organo amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art. 32) Per tutte le comunicazioni le raccomandate a mani sono considerate equivalenti alle raccomandate con ricevuta di ritorno.

Art. 33) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonché le specifiche norme di legge sulle società cooperative sociali. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative a norma dell'art.2519 si applicano in quanto compatibili le norme delle società a responsabilità limitata."

F.TO: PATRIZIA MANONI

DR. ALEX GAMBERALE, NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi

Dell'art. 20 comma 3 DPR 445/2000 che si trasmette ad uso registro imprese in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto del 22-02-07 tramite M.U.I.